

DELIBERA N. 68/21/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETESOLE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETESOLE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETTERA A DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO - PROC. 55/20/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 28 ottobre 2016, n. 13 recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lazio le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota Prot. CO.RE.COM. n. 7598/20 del 13 maggio 2020, il CO.RE.COM. Lazio chiedeva alla società Retesole S.r.l., di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Retesole” nel periodo compreso tra le ore 00:00:00 del 01/04/2020 e le ore 24:00:00 del 30/04/2020 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00:00:00 del 13/04/2020 alle ore 24:00:00 del 19/04/2020 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori. In data 24 giugno 2020, la società Retesole Srl consegnava presso il CO.RE.COM. Lazio n. 15 cd contenenti le registrazioni richieste (prot. CO.RE.COM. n. 10033/20 del 24 giugno 2020).

Il CO.RE.COM. Lazio, preso atto delle risultanze dell’attività di monitoraggio fornite dalla società CEDAT 85, società cui è affidato il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali per il CO.RE.COM. Lazio, con atto di Contestazione del 16 novembre 2020 - notificato in data 18 novembre 2020 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Retesole S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Retesole” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A alla delibera 538/01/CSP per la trasmissione di messaggi pubblicitari non riconoscibili come tali trasmessi nei giorni 13, 18 e 19 aprile 2020. Nello specifico, il giorno 13 aprile 2020, all’interno della rubrica “Speciale TG Umbria” è stato trasmesso un servizio dedicato al “Ristorante Armando” sprovvisto della scritta pubblicità; il giorno 18 aprile, all’interno del programma di intrattenimento “Funny Moon”, nello “Speciale Cosmobike”, è stato intervistato un espositore che esalta, a scopo promozionale, le caratteristiche di una bevanda energetica; il giorno 19 aprile, all’interno del programma “Lo zibaldino di Spoleto” è presente un *break* pubblicitario di 3 minuti e 11 secondi in cui tutti gli spot pubblicitari non sono segnalati, ad eccezione del primo. Occorre rilevare che nell’intestazione della contestazione del CO.RE.COM. sono erroneamente citate le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, trattasi di mero errore formale.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto di Contestazione del 16 novembre 2021 la società Retesole S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive del 20 novembre 2020 nelle quali fa richiesta di audizione e dichiara: “[...] dalle nostre verifiche non risulta alcun richiamo pubblicitario al ristorante “Armando” (con il quale codesta società non ha mai intrattenuto rapporti) nello “Speciale Tg Umbria” del 13 aprile 2020, interamente dedicato alla sanità umbra e privo di pubblicità al suo interno. A

sostegno della propria tesi Retesole si riserva di produrre DVD del format oggetto di contestazione e chiede di poter visionare il punto in cui si fa riferimento nello “Speciale TG Umbria” del lunedì di Pasqua al ristorante Armando. [...] Il programma “Funny Moon”, fornito da una persona fisica non dipendente e mandato in onda a titolo gratuito da Retesole, è stato immediatamente sospeso da questa Azienda proprio per violazione della policy aziendale in materia di pubblicità. Per quanto sopra, si precisa che lo Speciale “Cosmobike” in contestazione non ha prodotto ricavo pubblicitario alcuno a codesta emittente, che è in grado di esibire all’occorrenza contratto di cessione gratuita di spazio televisivo, stipulato per la trasmissione in oggetto. Il programma “Lo Zibaldino”, fornito anche in questo caso da un soggetto esterno, ha sempre diviso in modo netto la sua programmazione pubblicitaria dai contenuti del programma. Come si legge nella contestazione, anche in questo caso gli spot erano introdotti dalla scritta pubblicità che poi sparisce per un mero errore tecnico del montatore e non per volontà di confondere il contenuto pubblicitario, essendo lo spazio ben individuato e distinto nel programma. Anche in questo caso si chiede di poter produrre DVD della puntata in oggetto”. La società rimarca infine l’assoluta attenzione della società alle disposizioni impartite dalla legge in materia pubblicitaria e sottolinea le difficoltà vissute nel periodo di lockdown (aprile 2020) a causa della Pandemia.

Nell’audizione del 1° dicembre 2020 la società richiede chiarimenti in merito alla contestazione della violazione inerente alla trasmissione del servizio dedicato al “Ristorante Armando” trasmesso il giorno 13 aprile. La società sostiene che nello “Speciale Tg Umbria”, richiamato dal CO.RE.COM., non vi sia alcuna pubblicità. Il CO.RE.COM., quindi, prendendo atto del fatto che nella contestazione fosse erroneamente indicata la collocazione di detto servizio all’interno dello “Speciale Tg Umbria”, comunica alla società l’orario preciso di messa in onda, ovvero dalle ore 23:52:43 alle 23:54:30 del giorno 13 aprile 2020.

Alla luce di questa nuova precisazione, il CO.RE.COM., per consentire alla società le dovute verifiche tecniche, concede alla stessa la proroga dei termini per produrre ulteriori memorie difensive.

Nelle memorie difensive del 14 dicembre 2020 la società rappresenta, con riferimento alla contestazione della violazione riguardante la messa in onda del servizio dedicato al “Ristorante Armando”, quanto segue: “[...] Retesole invia, chiedendo cortesemente di prenderne visione, DVD num. 1 contenente lo Speciale Tg Umbria in oggetto, andato in onda il 13 aprile alle ore 21,35, nel corso del quale non appare nessun riferimento al ristorante “Armando”. Si ritiene dunque la contestazione errata in quanto formalmente viziata (si fa presente altresì che all’orario indicato in sede di audizione, 23:54, risulta essere andato in onda altro programma)”.

Con riferimento alla contestazione della violazione riguardante la messa in onda del break pubblicitario contenuto all’interno del programma lo “Zibaldino di Spoleto”, la società precisa quanto segue: “Retesole invia, chiedendo cortesemente di prenderne visione, DVD num. 2, contenente il programma in oggetto, nel quale è evidente come lo spazio pubblicitario, introdotto da scritta ad hoc sia ben distinto e chiaramente riconoscibile e, come tale, risulti idoneo a distinguere nettamente i messaggi

pubblicitari dal resto della programmazione”. In generale la società precisa, inoltre, che la contestazione fa riferimento a “*programmi mandati in onda, ma non prodotti da Retesole, che, come tali, non hanno generato ricavo pubblicitario alcuno per codesta società [peraltro trasmessi in] un periodo storico (aprile 2020) durante il quale, a seguito delle disposizioni del Governo allora in essere, l’effetto delle stesse risulta ragionevolmente privo di effetti (es. pubblicità di un ristorante in pieno lockdown)*”.

La società aggiunge, inoltre, che in periodo di *lockdown* l’emittente è stata costretta a rivedere interamente la propria organizzazione interna, agevolando quanto più possibile lo *smartworking* e facendo ricorso, per alcuni dipendenti, agli ammortizzatori sociali. La società rimarca, infine, l’assoluta attenzione alle disposizioni impartite dalla legge in materia pubblicitaria.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Lazio, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0545673 del 23 dicembre 2020, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Retesole S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “*Retesole*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere parzialmente la proposta del Co.RE.COM. Lazio. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A alla delibera 538/01/CSP solo con riferimento alla trasmissione del servizio dedicato alla bevanda energetica trasmesso nel corso dello “*Speciale Cosmobike*” - all’interno del programma “*Funny Moon*” - e non con riferimento alla trasmissione degli altri messaggi pubblicitari contestati. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle citate disposizioni in quanto il giorno 18 aprile dalle ore 10:40:13 alle ore 10:41:40, all’interno del programma di intrattenimento “*Funny Moon*” nell’ambito dello speciale “*Cosmobike*” viene intervistato l’amministratore della società ES Italia S.r.l., proprietaria del brand “*Ethic Sport*”, che promuove un prodotto innovativo, ovvero un integratore per sportivi. Le inquadrature indugianti sul prodotto e la esplicita esaltazione delle caratteristiche dello stesso costituiscono indizi gravi precisi e concordanti che evidenziano *sine dubio* una chiara volontà promozionale del servizio oggetto di contestazione. Peraltro, non appare mai in sovraimpressione la scritta che indichi la natura di comunicazione commerciale e che segnali, quindi, opportunamente al telespettatore la vocazione promozionale dei contenuti audiovisivi in parola così come previsto dalla normativa vigente. Del resto, la stessa società ha ammesso, nelle proprie memorie difensive, la violazione della *policy* aziendale in materia di pubblicità con riferimento alla trasmissione del servizio in parola dichiarando quanto segue: “*Il programma “Funny Moon”, fornito da una persona fisica non dipendente e mandato in onda a titolo gratuito da Retesole, è stato immediatamente sospeso da questa Azienda proprio per violazione della policy aziendale in materia di pubblicità*”. La giustificazione addotta dalla società secondo la quale la trasmissione dello “*Speciale Cosmobike*” non avesse prodotto alcun ricavo pubblicitario per la società, a seguito di

contratto di cessione gratuita di spazio televisivo, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, dovendosi aver riguardo alla natura oggettiva della trasmissione anche in assenza della prova della remunerazione della trasmissione stessa come pubblicità.

Si ritiene, invece, di archiviare la contestazione unicamente con riferimento alla trasmissione degli spot riguardanti il “*Ristorante Armando*” - trasmesso nella giornata del 13 aprile, dalle ore 23:52:43 alle ore 23:54:30 e non all'interno dello “*Speciale Tg Umbria*” come erroneamente riportato nella contestazione – e gli spot pubblicitari trasmessi nel corso del programma “*Lo Zibaldino di Spoleto*” dalle ore 23:23:30 circa. In entrambi i casi, tali spot sono stati trasmessi nell'ambito di *break* pubblicitari ben distinti dal resto della programmazione nel corso dei quali compare in sovrimpressione, almeno una volta, la scritta “pubblicità”. Si ritiene pertanto che detti spot siano prontamente riconoscibili come tali.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*” e che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*) in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Retesole S.r.l. deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un unico episodio di violazione nell'ambito del periodo di programmazione sottoposto a monitoraggio;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Retesole S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci recenti (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Retesole S.r.l., tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Retesole S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Retesole*", con sede legale in Roma, Via del Caravita n. 5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 36-bis, comma 1, *lett. a)* in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 68/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 68/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 31 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba